

# Fattura elettronica: le nuove specifiche tecniche dal 2021

**Fattura elettronica: dal 1° gennaio 2021 cambiano le specifiche tecniche. Novità circa la compilazione del tracciato XML da trasmettere al Sdl e semplificazione per la creazione del documento elettronico in caso di integrazione dell'IVA per l'applicazione del reverse charge interno ed esterno.**

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con il [provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020](#), aggiornando le **specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica**. La **nuova versione in vigore 1.6.1** sostituisce la precedente versione 1.6, approvata con provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020.

E' previsto un **periodo transitorio** di applicazione sino a fine anno, **dal 1° gennaio 2021 diventeranno obbligatorie** le nuove specifiche tecniche. Si tratta di **nuovi schemi ed i nuovi controlli**, per rendere più puntuali le codifiche **“TipoDocumento” e “Natura”**.

Fino al **31 dicembre 2020** il Sistema di interscambio accetta le **fatture elettroniche** predisposte con ambedue gli schemi. In questo contributo andremo a vedere le nuove specifiche tecniche da utilizzare per la fatturazione elettronica e come queste novità impattano concretamente nell'applicazione del **reverse charge** con la possibilità di emissione di un documento elettronico legato all'integrazione della fattura.

## **Fattura elettronica: nuove specifiche tecniche**

Le **nuove specifiche tecniche** potranno essere utilizzate per la predisposizione dei **file xml dal 1° ottobre 2020**, il loro utilizzo diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2021.

Fino al **31 dicembre 2020** il **sistema di interscambio** accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi. Il periodo transitorio potrà garantire l'adeguamento alle nuove specifiche.

[Circolare informativa per i clienti dello “Studio Cunzio – Commercialisti e Consulenti del Lavoro”](#)

Dal **1° gennaio 2021**, salvo ulteriori future proroghe, il Sistema di interscambio, accetterà soltanto le fatture digitali e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato.

I **codici Natura** ed i codici **Tipo Documento** più dettagliati dal **1° ottobre 2020**.

All'interno della sezione **Dati Generali Documento**, saranno introdotti i seguenti codici:

- **RT01 Ritenuta persone fisiche**
- **RT02 Ritenuta persone giuridiche**
- **RT03 Contributo INPS**
- **RT04 Contributo ENASARCO**
- **RT05 Contributo ENPAM**
- **RT06 Altro contributo previdenziale**

Cambiano anche i codici *Tipo Documento* che riportiamo nella seguente tabella.

Tabella codici: tipo di documento fattura elettronica

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Flusso</b>
<b>TD01</b>	Fattura	<b>FE/Esterometro</b>
<b>TD02</b>	acconto/anticipo su fattura	<b>FE</b>
<b>TD03</b>	acconto/anticipo su parcella	<b>FE</b>
<b>TD04</b>	nota di credito	<b>FE/Esterometro</b>
<b>TD05</b>	nota di debito	<b>FE/Esterometro</b>
<b>TD06</b>	Parcella	<b>FE</b>
<b>TD07</b>	fattura semplificata	<b>FES</b>
<b>TD08</b>	nota di credito semplificata	<b>FES</b>
<b>TD09</b>	nota di debito semplificata	<b>FES</b>
<b>TD10</b>	fattura di acquisto intracomunitario beni	<b>Esterometro</b>
<b>TD11</b>	fattura di acquisto intracomunitario servizi	<b>Esterometro</b>
<b>TD12</b>	documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)	<b>Esterometro</b>
<b>TD16</b>	integrazione fattura reverse charge interno	<b>FE</b>
<b>TD17</b>	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	<b>FE</b>
<b>TD18</b>	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	<b>FE</b>
<b>TD19</b>	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72	<b>FE</b>
<b>TD20</b>	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)	<b>FE</b>
<b>TD21</b>	autofattura per splafonamento	<b>FE</b>
<b>TD22</b>	estrazione beni da Deposito IVA	<b>FE</b>

<b>TD23</b>	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	<b>FE</b>
<b>TD24</b>	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	<b>FE</b>
<b>TD25</b>	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	<b>FE</b>
<b>TD26</b>	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)	<b>FE</b>
<b>TD27</b>	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	<b>FE</b>

## Codice natura della transazione nella fattura elettronica 2021

A partire dal 1° gennaio 2021 si rende necessario un **maggior grado di dettaglio**, nell'indicazione del codice natura della transazione nella fattura elettronica. Nella seguente tabella forniamo tutti i codici relativi alla natura della transazione da inserire in fattura.

### Specifiche versione 1.6.1 – natura della transazione fattura elettronica

<b>Codice</b>	<b>Descrizione dell'operazione</b>
N1	Operazioni escluse ex art. 15
N2.1	Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
N2.2	Operazioni non soggette – altri casi
N3.1	Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2	Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3	Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4	Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Operazioni esenti
N5	Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1	Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

[Circolare informativa per i clienti dello "Studio Cunzio – Commercialisti e Consulenti del Lavoro"](#)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione dell'operazione</b>
N6.2	Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3	Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6	Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9	Inversione contabile – altri casi
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)

## **Emissione di documento elettronico per l'integrazione della fattura in caso di reverse charge interno ed esterno**

Le nuove specifiche tecniche della **fattura elettronica** permettono una serie di semplificazioni, di non poco conto, per quanto riguarda le procedure di **integrazione della fattura** legate all'applicazione del meccanismo del **reverse charge**.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni legate al **comma 5 dell'art. 17 del DPR n. 633/72** che impongono al cessionario/committente di integrare il documento (fattura) emessa dal cedente/prestatore con l'indicazione:

- Dell'aliquota IVA;
- Dell'imposta.

Tale procedura risulta essere propedeutica alla successiva annotazione del documento nei registri IVA delle fatture di acquisto.

Si tratta della procedura che permette l'applicazione dell'IVA nelle operazioni di **reverse charge interno** ed **esterno**. Vediamo di seguito entrambe le casistiche.

### **Fattura elettronica per l'integrazione dell'iva nel *reverse charge* interno**

Possiamo dire che rientrano nell'ambito del c.d. **reverse charge interno**, principalmente le seguenti operazioni:

- Le prestazioni di servizi rese da **subappaltatori** nel settore dell'edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR n. 633/72);
- Le **cessioni di fabbricati** per i quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR n. 633/72);
- Le prestazioni di servizi di **pulizia, demolizione**, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72);
- Le cessioni di **rottami**, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).

Le operazioni di **reverse charge** interno vengono effettuate attraverso l'emissione della fattura in modo elettronico. Sul punto, l'Amministrazione finanziaria, con la [Circolare n. 14/E/2019](#), ha sottolineato che ogni qual volta sia presente una fattura elettronica veicolata tramite **Sistema di Interscambio**, a fronte dell'**immodificabilità** della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo Sdl.

Considerata la complessità operativa di questa procedura, l'introduzione delle nuove specifiche tecniche apporta una **semplificazione** importante a questa **procedura**.

Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell'imposta, contenente un codice "**Natura**" relativo all'inversione contabile, adesso ha la possibilità di generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche "**TipoDocumento**" (che abbiamo visto in precedenza).

Per il **reverse charge interno** l'integrazione della fattura elettronica ricevuta con un nuovo documento elettronico può avvenire con la creazione di un file XML indicando il **codice operazione TD16** "*Integrazione fattura reverse charge interno*". Nel documento devono essere indicati i dati del fornitore nella sezione "*CedentePrestatore*" e di quelli del cliente – tenuto all'integrazione – nella sezione "*CessionarioCommittente*".

### **Fattura elettronica per l'integrazione dell'iva nel reverse charge esterno**

Allo stesso modo possiamo dire che i nuovi codici consentono anche di emettere un documento in formato elettronico anche per quanto riguarda le fatture ricevute in relazione ad ipotesi di **reverse charge "esterno"**. Per questo tipo di operazioni le codifiche da utilizzare nel documento elettronico da inviare al SdI sono:

- **TD17**, per l'integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall'estero;
- **TD18** per l'acquisto di beni intracomunitari;
- **TD19**, per l'integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR n. 633/72.

In questo caso, possiamo affermare che effettuare questa procedura elettronica di **reverse charge estero** consente di ottenere l'esonero dalla presentazione della comunicazione **esterometro** (per queste operazioni).

Restiamo a vs disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

**Studio Cunzio**